

# CITTÀ DI VITTORIO VENETO



## **REGOLAMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI VITTORIO VENETO**

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 5.09.2023

In vigore dal 6.10.2023

## Sommario

Art. 1 - Finalità .....	3
Art. 2 – Destinatari del servizio .....	3
Art. 3 – Organizzazione del servizio .....	3
Art. 4 – Modalità di iscrizione al servizio .....	4
Art. 5 – Criteri di precedenza .....	5
Art. 6 – Accompagnamento .....	5
Art. 7 – Responsabilità e sicurezza.....	5
Art. 8 – Comportamento degli autisti e responsabilità del soggetto che gestisce il servizio .....	6
Art. 9 – Comportamento degli utenti .....	6
Art. 10 – Costo del servizio .....	7
Art. 11 – Mancato pagamento.....	7
Art. 12 – Rinuncia .....	7
Art. 13 – Verifiche e reclami .....	8
Art. 14 – Rapporto tra Comune e Istituzioni Scolastiche .....	8
Art. 15 – Pubblicità del presente regolamento .....	8
Art. 16 –Disposizioni finali .....	8
Art. 17 – Entrata in vigore.....	8

## **Art. 1 - Finalità**

1. Il servizio di trasporto scolastico è un servizio finalizzato ad agevolare la frequenza alla scuola di competenza, concorrendo a rendere effettivo il diritto allo studio.
2. Il presente regolamento ha, pertanto, lo scopo di stabilire le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico e di disciplinare e fissare i criteri di accesso allo stesso.
3. Il servizio è improntato a criteri di economicità, efficacia ed efficienza ed è svolto dal Comune in conformità alla normativa vigente in materia e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

## **Art. 2 – Destinatari del servizio**

1. Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni residenti nel Comune di Vittorio Veneto frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado del Comune di Vittorio Veneto.
2. Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato per le zone periferiche del Comune di Vittorio Veneto, ove non vi sia un servizio pubblico o nei casi in cui questo non sia compatibile con gli orari scolastici e in riferimento alla scuola territorialmente più vicina.
3. Potranno essere ammessi al servizio anche residenti in comuni limitrofi, frequentanti le scuole statali nel Comune di Vittorio Veneto, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi, purché utilizzino una fermata già attiva sita nel Comune di Vittorio Veneto.
4. Il servizio di trasporto scolastico è assicurato anche agli alunni portatori di handicap, accertati e certificati ai sensi della Legge n. 104/1992, frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, laddove le patologie non siano tali da rendere il trasporto incompatibile con i mezzi ordinariamente impiegati. Il servizio, in questi casi, può tuttavia essere assicurato anche mediante l'erogazione di un contributo alla famiglia che provvede autonomamente, compatibilmente con le risorse economiche comunali disponibili.

## **Art. 3 – Organizzazione del servizio**

1. L'Amministrazione Comunale provvede in tempo utile, per consentire un adeguato funzionamento del servizio e comunque non oltre il 31 agosto di ogni anno, a definire il piano annuale del trasporto.
2. I percorsi vengono elaborati, sulla base delle richieste di iscrizione dei singoli utenti, tenendo conto del calendario scolastico, dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici e della disponibilità dei mezzi.  
La struttura comunale competente per i servizi scolastici, in collaborazione con la ditta affidataria del servizio di trasporto scolastico, provvede a definire la localizzazione delle fermate lungo gli itinerari, tenendo conto di:
  - dislocazione dei plessi scolastici e dei quartieri urbani;
  - organizzazione del servizio e dei posti disponibili;
  - tempi necessari a percorrere i singoli itinerari;

- economicità, efficacia ed efficienza;
  - sicurezza e tutela dei minori interessati.
3. Le fermate sono distribuite unicamente all'interno del territorio comunale, tenendo conto delle condizioni oggettive dei percorsi e delle norme di sicurezza, al fine di evitare ogni rischio possibile per i trasportati.
  4. Non potranno essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti, del personale e dei mezzi di trasporto.
  5. I percorsi saranno programmati secondo criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta al raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti.
  6. I percorsi potranno essere modificati durante l'anno scolastico nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza.
  7. Il servizio verrà garantito a condizione che pervengano almeno 5 (cinque) adesioni per ciascun plesso normalmente servito. Qualora il numero minimo non venga raggiunto si procederà, durante la stesura dei percorsi, ad una verifica di fattibilità.
  8. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di valutare i singoli casi, individuando soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto dell'utenza, qualora ricorrano situazioni di evidente antieconomicità o di difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio ordinario, promovendo e concludendo accordi con l'utenza interessata.
  9. In presenza di cause di forza maggiore (abbondanti nevicate o altre calamità naturali, guasti al mezzo, emergenze sanitarie, scioperi del personale addetto) il servizio potrà essere sospeso.

#### **Art. 4 – Modalità di iscrizione al servizio**

1. Chi intende usufruire del servizio di trasporto scolastico dovrà compilare, ogni anno, l'apposito modulo di iscrizione on line disponibile sul sito internet del Comune di Vittorio Veneto, nella sezione "Scuola", allegando copia del documento di identità del firmatario. La scadenza per l'inoltro è il 30 giugno di ogni anno, al fine di permettere, in tal modo, una corretta programmazione del servizio.
2. La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la presa visione e accettazione di tutto quanto previsto nel modulo stesso e nel presente regolamento.
3. I genitori, o gli esercenti la responsabilità genitoriale, inoltre, con la compilazione della domanda di iscrizione, si dichiarano consapevoli che il servizio potrà subire variazioni di orario e di percorso per cause anche non dipendenti dalle scuole e dal Comune senza aver nulla a pretendere o recriminare in caso di anticipazioni o ritardi o sospensione del servizio.
4. Le adesioni pervenute dopo il termine saranno accolte, purché non comportino modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate.

5. La struttura competente per i servizi scolastici provvederà a dare formale riscontro di avvenuta iscrizione al trasporto scolastico o - nel caso - di motivato diniego, entro l'inizio dell'anno scolastico.

#### **Art. 5 – Criteri di precedenza**

1. Le domande pervenute entro il termine, di cui al precedente art. 4, verranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili per ciascuna linea.
2. Nel caso in cui il numero di domande sia superiore alla disponibilità dei posti, verrà stilata una graduatoria in base ai seguenti criteri di precedenza:
  - a. residenza dell'utente nel Comune di Vittorio Veneto;
  - b. fratelli residenti nel Comune di Vittorio Veneto già utilizzatori del servizio nella medesima linea;
  - c. situazione di disagio segnalata dalla struttura competente in materia di servizi sociali del Comune;
  - d. residenza nelle vie non coperte da un servizio di trasporto pubblico;
  - e. residenza in abitazioni poste alla maggior distanza dalla scuola territorialmente di competenza;
  - f. specifiche e documentate necessità;
  - g. ordine di arrivo della domanda.

#### **Art. 6 – Accompagnamento**

1. Il servizio di accompagnamento negli scuolabus è previsto esclusivamente per i bambini della scuola dell'infanzia. L'accompagnatore ha compiti di vigilanza mentre il mezzo è in movimento e cura le operazioni di salita e discesa dei bambini.

#### **Art. 7 – Responsabilità e sicurezza**

1. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere alla fermata dello scuolabus il proprio figlio all'orario stabilito o, in caso di impedimento, può espressamente delegare, all'atto dell'iscrizione, un altro familiare o un adulto di riferimento.
2. Qualora il genitore o suo delegato non fosse presente alla fermata per riprendere il proprio figlio, l'alunno non verrà fatto scendere dall'automezzo e il genitore dovrà ritirarlo, al termine del giro, presso la sede della Polizia Locale. Se tale situazione dovesse ripetersi per più di 2 (due) volte anche non consecutive, il servizio sarà sospeso.
3. I genitori possono espressamente autorizzare il minore a recarsi autonomamente alla fermata e a rientrare autonomamente alla propria abitazione (solo per alunni dal 4° anno della scuola primaria) previa compilazione di apposito modulo. L'Amministrazione Comunale e la ditta affidataria del servizio di trasporto scolastico saranno sollevati da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che questi possa causare a terzi, precedentemente la salita e/o successivamente la discesa dallo scuolabus. I genitori, pertanto, in tal caso, sono responsabili del minore fino al momento della salita sullo scuolabus alla fermata e dal momento della discesa dal mezzo fino al raggiungimento della scuola o dell'abitazione.

## **Art. 8 – Comportamento degli autisti e responsabilità del soggetto che gestisce il servizio**

1. Gli autisti dello scuolabus devono:
  - garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti;
  - tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità;
  - adottare tutte le ordinarie cautele al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che durante le fermate;
  - controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità dal momento in cui sale sul mezzo al momento in cui scende e viene preso in carico dal genitore o dal personale scolastico.
2. Il conducente/accompagnatore non può lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti, contravvenendo all'obbligo di vigilanza. La vigilanza sui minori da parte dell'accompagnatore o autista, viene esercitata dal momento in cui gli utenti salgono sul mezzo, presso la fermata stabilita, e sino a quando gli stessi vengono presi in consegna dagli operatori scolastici al cancello della scuola. Allo stesso modo la vigilanza sugli utenti da parte dell'accompagnatore/autista, salvo autorizzazione di cui all'art. 7.3, deve essere esercitata sino al momento in cui gli stessi scendono dal mezzo per venire affidati a un genitore o a persona diversa, delegata dal genitore stesso.
3. Il soggetto cui è affidata la gestione del servizio di trasporto è responsabile di qualunque fatto illecito lesivo dei diritti dei viaggiatori che si verifica all'interno del mezzo di trasporto e di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori.

## **Art. 9 – Comportamento degli utenti**

1. L'utilizzo del servizio di trasporto scolastico si configura, per gli alunni, come un ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità e il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
2. Gli alunni all'interno dei mezzi di trasporto dovranno osservare un corretto comportamento:
  - occupare il seggiolino rimanendo seduti durante la marcia e le manovre;
  - non alzarsi o sporgersi dai finestrini mentre il mezzo è in movimento;
  - alzarsi solo ad automezzo fermo, per scendere in modo ordinato alla fermata;
  - non disturbare i compagni di viaggio e l'autista;
  - mantenere un tono di voce e un linguaggio civile e conveniente;
  - mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista e dall'eventuale accompagnatore;
  - non abbandonare sul mezzo effetti personali di cui l'autista non può essere responsabile.
3. L'inosservanza di una o più norme del presente articolo autorizzano l'autista a fermarsi lungo il tragitto fino al ripristino dell'ordine e conseguentemente a darne comunicazione alla struttura comunale competente. Qualora, a seguito di tale procedura, l'orario di ingresso a scuola o di rientro a casa non venga rispettato, l'autista è sollevato da ogni responsabilità.
4. Ripetuti comportamenti ineducati e/o lesivi nei confronti dell'autista o dei compagni comporteranno l'adozione, da parte della struttura comunale competente, dei seguenti provvedimenti:
  - richiamo verbale

- avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio
  - sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, senza rimborso della tariffa versata
  - segnalazione alla struttura comunale competente per i servizi sociali.
5. I genitori degli alunni, o chi per loro esercita la responsabilità genitoriale, sono responsabili di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto.
  6. In caso di danni arrecati al mezzo, i genitori, o chi esercita la responsabilità genitoriale, dell'utente che ha provocato il danno dovranno risarcire il Comune di Vittorio Veneto o la ditta affidataria del servizio di trasporto scolastico della somma necessaria alla riparazione, sostituzione o ripristino del danno effettuato.

### **Art. 10 – Costo del servizio**

1. Gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa determinata dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.
2. Il pagamento viene predisposto d'ufficio attraverso il sistema PagoPA con le seguenti scadenze:
  - quadrimestre settembre/ottobre/novembre/dicembre
  - trimestre gennaio/febbraio/marzo
  - trimestre aprile/maggio/giugno

### **Art. 11 – Mancato pagamento**

1. In caso di ritardato pagamento, gli utenti inadempienti saranno sollecitati con un primo avviso scritto recapitato a mezzo posta elettronica. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti dal sollecito, si procederà all'invio di apposita raccomandata.
2. Se l'utente rimane inadempiente dopo i due solleciti, si procederà a ingiunzione e trascorsi 30 giorni si avvierà la procedura di riscossione coattiva e l'iscrizione a ruolo secondo le modalità previste dal D.Lgs. n° 46 del 26.2.1999 e ss.mm.ii.
3. In ogni caso l'utente, non in regola con il pagamento, non potrà iscriversi al servizio di trasporto scolastico finché non avrà regolarizzato il debito con il Comune.

### **Art. 12 – Rinuncia**

1. L'iscrizione al servizio ha validità per l'intero anno scolastico e comporta il suo utilizzo con continuità e regolarità. Qualora dovessero sopraggiungere esigenze familiari per le quali la famiglia non necessita più del servizio, potrà procedere alla rinuncia. La richiesta dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto alla struttura comunale competente per i servizi scolastici e avrà decorrenza dal trimestre successivo alla comunicazione di rinuncia. La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della tariffa già versata.

### **Art. 13 – Verifiche e reclami**

1. I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto devono essere inoltrati, in forma scritta e non anonima, alla struttura comunale competente per i servizi scolastici che adotterà le eventuali misure correttive e provvederà a fornire le opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento.

### **Art. 14 – Rapporto tra Comune e Istituzioni Scolastiche**

1. Le Istituzioni Scolastiche sono tenute a comunicare alla struttura comunale competente per i servizi scolastici, entro il mese di giugno, il calendario scolastico dell'anno successivo, compresi gli orari delle attività didattiche dei vari plessi e i rientri pomeridiani, ai fini della predisposizione dei percorsi dello scuolabus.
2. Al fine di garantire efficacia, efficienza ed economicità del servizio, nella stesura dei percorsi saranno comunque ricercate intese con le Istituzioni Scolastiche per differenziare gli orari di ingresso e di uscita degli alunni.
3. Nel caso di variazioni, nel corso dell'anno scolastico, dell'orario delle attività didattiche, dovute ad assemblee o scioperi del personale della scuola, i Dirigenti Scolastici dovranno trasmettere alla struttura comunale competente per i servizi scolastici, con congruo anticipo, specifica comunicazione.
4. Sarà effettuato il servizio, in caso di entrata posticipata e/o di uscita anticipata, solo se riguarda l'intero plesso scolastico. Eventuali richieste parziali di servizio, per le ragioni di cui sopra, non saranno prese in considerazione.

### **Art. 15 – Pubblicità del presente regolamento**

1. Il presente regolamento è reso pubblico sulla pagina dedicata al trasporto scolastico sul sito internet del Comune di Vittorio Veneto.
2. Copia del regolamento è inviata a mezzo posta elettronica alle famiglie che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico e messa a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta anche presso la struttura comunale competente per i servizi scolastici

### **Art. 16 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

### **Art. 17 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione e sostituisce il precedente regolamento in materia.